



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@pec.comunedilandali.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 08

OGGETTO: Utilizzo di personale dipendente ex art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 per 12 ore settimanali.

L'anno duemiladiciannove, giorno venti del mese di febbraio, ore 17:30, in Andali nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
DOTT. PIETRO ANTONIO PETA	SINDACO	SI
COSTANTINI SAVERIO	VICE SINDACO – ASSESSORE	SI
CENTOLA GAETANO	ASSESSORE	NO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Angela GIULIANA

Assunte le funzioni di Presidente il Sindaco Dott. Pietro Antonio Peta il quale, constatato il numero legale degli intervenuti DICHIARA APERTA la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 46 del 19/12/2018 e successivo Decreto Sindacale n. 07 del 24/12/2018 si è proceduto a rilasciare il nulla osta definitivo alla mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 al dipendente a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) Ing. Pasquale Barbuto, inquadrato nella categoria professionale D – posizione economica D1- come Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica - verso il Comune di Simeri Crichi;
- per quanto sopra risulta attualmente vacante il seguente posto:

Profilo	Categoria	PT/FT	Area
Istruttore Direttivo	D1	PT 18 ore	Tecnica

- con proprio atto n. 06 del 15/02/2019 ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021", si è, quindi, stabilito di procedere alla relativa copertura mediante mobilità volontaria in entrata e, nelle more dell'avvio e completamento della relativa procedura, di programmare il ricorso

alla formula organizzatoria disciplinata dal disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 al fine di garantire il corretto andamento dell'attività amministrativa ed il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione;

Richiamato, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 ai sensi del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

Dato atto che il Comune di Andali ha una popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

Ritenuto di avvalersi di tale istituto per la temporanea copertura del posto di Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica del Comune di Andali utilizzando l'attività lavorativa di un dipendente di ruolo di altro Comune per n° 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro d'obbligo osservato presso l'Ente di appartenenza;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta

nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

Rilevato che, come chiarito dalla Corte dei Conti, *se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo.....Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”* (Corte dei Conti - Sezione Autonomie, deliberazione n.23/2016/QMIG; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n.109/2017/PAR.);

Dato atto che, per come attestato mediante il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa reso ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria:

- ✓ questo Ente ha ridotto le spese di personale;
- ✓ l'utilizzo della formula organizzatoria prevista dal disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 2004 non comporta comunque il superamento dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;

Visto il CCNL 14.09.2000, art. 4 comma 2 bis, inserito dall'art. 11 del CCNL 22/01/2004, che così recita: "I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione";

Dato atto che la predetta disposizione è stata riprodotta nel CCNL 2016/2018;

Richiamato il parere n. 1213 del 11/12/2013 con il quale il Consiglio di Stato - Sezione I° ha ritenuto compatibile l'art. 4, comma 2 bis, del CCNL 14/09/2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311 del 2004;

Ritenuto di avvalersi temporaneamente della prestazione lavorativa dell' Ing. Pasquale Barbuto attualmente dipendente al 50% del Comune di Petronà e, a seguito di mobilità volontaria, al 50% del Comune di Simeri Crichi con contratto a tempo indeterminato per complessive 36 ore, inquadrato nella categoria D quale Responsabile dell'Area Tecnica dei predetti Comuni, in possesso dell'esperienza della professionalità necessarie;

Rilevato che tale scelta non può che consentire, nell'immediato e nelle more dell'avvio della programmata procedura di mobilità volontaria in entrata, una più efficiente ed efficace gestione dell'Area Tecnica anche in vista dell'imminente scadenza dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 avendo il medesimo Ingegnere già ricoperto l'incarico di Istruttore presso questo Ente sino al 24/12/2018;

Verificata la disponibilità sino al 31/03/2019 dell'Ing. Pasquale Barbuto;

Vista la nota prot. n. 281 del 15/02/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Andali ha richiesto al Comune di Simeri Crichi ed al Comune di Petronà l'autorizzazione per il dipendente Pasquale Barbuto ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 311/2000 per lo svolgimento della propria attività lavorativa, presso il Comune di Andali sino al 31/03/2019;

Dato atto che gli Enti di appartenenza hanno concesso al suddetto dipendente regolare autorizzazione in atti;

Dato atto altresì che:

- ✓ non esistono allo stato situazioni che siano produttive di conflitto di interesse tra il Comune di Andali, il Comune di Simeri Crichi, il Comune di Petronà e le prestazioni lavorative del dipendente;
- ✓ la prestazione lavorativa dovrà svolgersi presso il Comune di Andali per n. 12 ore lavorative settimanali al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo e senza recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso gli Enti di appartenenza;

Dato atto altresì che:

- ✓ il ricorso al detto utilizzo ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 di un dipendente di altro Ente è stato previsto, come già rilevato, nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 approvato con deliberazione con proprio atto n. 06 del 15/02/2019;
- ✓ con tale assunzione si rispettano i limiti numerici e di spesa previsti dalle vigenti disposizioni in materia per come attestato mediante il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa reso ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria oltre che dal Revisore Unico dei Conti nel parere favorevole allegato alla succitata deliberazione n. 06 del 15/02/2019;

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 allegati alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e palesi ;

DELIBERA

- 1. Di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di avvalersi**, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa dell'Ing. Pasquale Barbuto, attualmente dipendente al 50% del Comune di Petronà ed al 50% del Comune di Simeri Crichi con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, Responsabile dell'Area Tecnica dei predetti Comuni, per n° 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro d'obbligo osservato presso l'Ente di appartenenza dalla data odierna fino al 31/03/2019, e salvo proroga o revoca in caso di mutate esigenze organizzative, per la temporanea copertura del posto di Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica;
- 3. Di rilevare** che l'attività espletata dal dipendente Ing. Pasquale Barbuto in favore del Comune di Andali non dovrà recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
- 4. Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa il compimento degli atti conseguenti, ivi compresa l'approvazione e sottoscrizione del relativo contratto individuale;

5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Petronà e di Simeri Crichi oltre che al dipendente interessato Ing. Pasquale Barbuto;

6. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi e palesi resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Proposta: N° 8 del 20/02/2019	Oggetto:	Utilizzo di personale dipendente ex art. 1, c. 557, l. 30 dicembre 2004, n. 311 per 12 ore settimanali.
--	-----------------	--

Pareri di cui all'art.49 del D.lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 20/02/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica e Amministrativa

Saverio Costantini

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[X] PARERE FAVOREVOLE

Data 20 -02-2019



Il Responsabile del Servizio finanziario

D.ssa Rosalba Ciampa

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Pietro Antonio PETA

Il Segretario Comunale
F.to Simona Angela GIULIANA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ____

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 21-02-2019 all'Albo pretorio informatico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

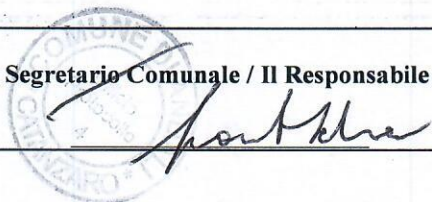
Data 21-02-2019

Il Responsabile
F.to Fausto SCHERI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data 21-02-2019

Il Segretario Comunale / Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- ☐ perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale

Data _____
